

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Gli studenti, **per essere ammessi alla classe successiva**, devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 *bis*, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l'esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).

L'**ammissione alla classe successiva**, puntualizza la nota n. 1865/2017, "*è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in non più di quattro discipline*

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017 è evidente che la **non ammissione alla classe successiva** rappresenti un'**eccezione**, considerato che l'ammissione è "*disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*".

Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la **non ammissione alla classe successiva** dello studente che presenti **mancati o parziali livelli di apprendimento** in una o più discipline, **con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10**.

La **non ammissione** deve essere:

- deliberata a maggioranza;
- debitamente motivata;
- fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell'insegnante di **religione cattolica o di attività alternative** (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

CRITERI DI NON AMMISSIONE

in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline:

- Assenze superiori a 1/4 del monte ore annuale, (ai sensi del D.L. 59/2004 art. 11) non supportate da deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.
- Mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Il C.d.C può non ammettere l'alunno alla classe successiva con adeguata motivazione.
- Andamento dell'allievo nel corso dell'anno, tenendo conto: 1. della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa; 2. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati /ricevuti; 3. dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; 4. del coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati); 5. di quantità e contenuti dei provvedimenti disciplinari comminati, per carenze nella partecipazione responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica; si procede alla NON AMMISSIONE degli allievi alla classe successiva quando si verificasse anche uno solo dei precedenti casi considerato e valutato.

